



Comune di Dorgali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

(Allegato alla Deliberazione C.C. n. 25 del 25.05.2023)



Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell'unione civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente e in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile e della Legge n° 20/05/2016 n° 76.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale a garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge n° 20/05/2016 n° 76.

Art. 2 – FUNZIONI

Per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile e l'unione civile sono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 396/2000, su domanda degli interessati, oltre che nella sala delle celebrazioni e nel cortile adiacente presso la sede del Comune di Dorgali in Via Umberto n. 37, anche nei seguenti luoghi che per l'occasione assumono la denominazione di "Casa Comunale":

- Spiaggia di Cala Cartoe
- Parco Palmasera
- Area Archeologica Nuraghe Mannu
- Belvedere Cala Fuili

- Grotta del Bue Marino (Sala della Dama Bionda)
- Spiaggia di Cala Luna
- Grotta di Ispinigoli
- Villaggio Nuragico di Serra Orrios
- Tomba dei Giganti S'Ena 'e Thomes
- Altri siti idonei, anche privati, destinati con deliberazione di giunta comunale ad ufficio distaccato di stato civile con carattere di continuità, previa convenzione con i soggetti proprietari degli immobili interessati.

Nelle more dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti sui luoghi di celebrazione non rientranti nella proprietà del Comune di Dorgali, i matrimoni e le unioni civili potranno essere celebrati negli altri siti sopra indicati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

La celebrazione dei matrimoni fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile (se una delle parti per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il Segretario Comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito) e per la costituzione delle unioni civili, solo nei casi previsti dall'art. 70-novies del D.P.R. 396/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 5/2017 (se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col Segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile).

Nel caso in cui il nubendo abbia gravi problemi di salute e abbia già effettuato le dovute pubblicazioni, dovrà prendere contatto con l'Ufficiale di Stato Civile, comunicando i dati necessari dei nubendi, il luogo di celebrazione, i dati completi dei testimoni e il certificato medico attestante la grave infermità per cui si trova nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale. L'Ufficiale di Stato Civile con il Segretario Comunale si recherà presso il luogo precisato nel certificato medico per la celebrazione del matrimonio.

Per la celebrazione del matrimonio nel caso di imminente pericolo di vita, è necessario prendere contatto immediato con l'Ufficiale di Stato Civile, comunicando i dati necessari dei nubendi, il luogo di celebrazione, i dati completi dei testimoni e il certificato medico che attesti che il nubendo versa in imminente pericolo di vita ma è capace di intendere e di volere: in questo caso non sono necessarie le pubblicazioni.

L'Ufficiale di Stato Civile acquisita tutta la documentazione necessaria si reca nel luogo stabilito per il matrimonio, che celebra alla presenza del Segretario Comunale.

Art. 4 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei cittadini interessati, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e l'indirizzo ove verrà stabilita la residenza coniugale.

La richiesta relativa alle celebrazioni nei luoghi indicati nell'art. 3 diversi dalla sala delle celebrazioni e dal cortile adiacente la sede del Comune, deve essere inoltrata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio competente da parte di uno dei due cittadini interessati alla celebrazione mediante la presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo.

L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda autorizzerà la celebrazione nel luogo richiesto ovvero comunicherà, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio/riciesta di costituzione di unione civile, o dal verbale nel caso di cittadini stranieri come previsti dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. 396 del 03.11.2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 5 – GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio/unione civile in base alla scelta degli interessati, è celebrato, nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. E', comunque, subordinato alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, del sito richiesto.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:

- 1 e 6 Gennaio
- La domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 25 Novembre (Patrona)
- 8, 25, 26 e 31 Dicembre
- Nella giornata di consultazione elettorale

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

I nubendi dovranno dichiarare di aver preso visione dello stato dei luoghi prescelto.

L'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri uffici ed eventuali proprietari e/o gestori delle sedi prescelte, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 7 – ALLESTIMENTO DELLA SALA/LUOGO DI CELEBRAZIONE

I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala o il giardino o il luogo di celebrazione con arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sede scelta per la celebrazione del matrimonio o unione civile sarà disponibile per gli eventuali allestimenti a partire dalle due ore precedenti a quella stabilita per l'inizio della cerimonia. La sede deve essere liberata entro le due ore successive dal termine della cerimonia. Tali prescrizioni, potranno essere oggetto di deroga, da concordare preventivamente con gli uffici.

La sala, il giardino, il luogo individuato dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Il Comune di Dorgali si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

E' fatto divieto di lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala o altro luogo deputato alla celebrazione e negli atri comunali.

Il lancio di riso o altro materiale è consentito esclusivamente nel cortile adiacente il palazzo comunale a condizione che la pulizia del piazzale venga effettuata tempestivamente a carico del soggetto richiedente.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto richiedente il costo delle spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare del danno, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto indicato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento (soggetto richiedente).

Art. 9 – MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi o coloro che intendono costituire l'unione civile, o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.

Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dello Stato Civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi o di coloro che intendono costituire l'unione civile, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

Art. 10 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai cittadini direttamente interessati, i due testimoni maggiorenni anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi o chi intende unirsi civilmente dovranno consegnare presso l'ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

Art. 11 – COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono stabilite ed aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi connessi allo svolgimento del servizio, dei costi di utilizzo dei separati uffici di stato civile istituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile, sia in sedi di proprietà comunale che privata o comunque di soggetti/enti terzi, e dei costi del servizio prestato in tali sedi da parte dei dipendenti comunali e/o ditte affidatarie del servizio.

In particolare nella determinazione delle tariffe si terrà conto del costo delle utenze, dei canoni, delle pulizie, dei mancati introiti causati dalla chiusura dei siti turistici al pubblico, del trasporto del personale e delle attrezzature necessarie e, in caso di svolgimento del servizio al di fuori dell'orario di lavoro, del costo tabellare del personale impiegato.

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della nascita o residenza o meno nel Comune di Dorgali di almeno uno dei soggetti interessati alla celebrazione, nonché del luogo di celebrazione.

La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. Qualora invece la mancata prestazione dei servizi sia imputabile a cause di forza maggiore verrà proposta una sede alternativa per la celebrazione. Laddove la sede alternativa disponibile preveda il pagamento di una tariffa diversa dovrà essere corrisposta o restituita la differenza.

Art. 12 – USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO

Al fine di promuovere ed incrementare le celebrazioni e civili così organizzate, l'Amministrazione Comunale, si avvale dell'ufficio turistico del Comune per la promozione turistica locale, nazionale ed internazionale.

Potranno, inoltre, essere predisposti progetti volti a sviluppare la divulgazione di questa iniziativa per mezzo della comunicazione di massa avvalendosi della rete telematica (internet), della stampa, della televisione e di ogni altro strumento di informazione compatibile con questa finalità.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si opera il rinvio dinamico alle norme di legge vigenti nella materia e più precisamente Codice Civile, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Legge n. 20 maggio 2016 n. 76.

Quanto non previsto nel presente regolamento dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio di Stato Civile che ne verificherà anche la corrispondenza alla legge vigente.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.

Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Copia del presente regolamento, affinché gli interessati ne possano prendere visione in qualsiasi momento, sarà disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile, oltre che consultabile sul sito internet del comune.

In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento del rimborso i matrimoni civili già autorizzati.

Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente regolamento.